

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP
Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE
Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIP
Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE
Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE
Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR
Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPORT
Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE
Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

**Oggetto: CODICE DELLA STRADA: INTESTAZIONE TEMPORANEA
VEICOLI-CHIARIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO**

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all'intestazione temporanea dei veicoli, di cui all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell'art. 247-bis, del Regolamento attuativo.

Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

La circolare del Ministero dell'Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all'ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all'attività di controllo e sanzionatoria.

Pertanto, fermo restando l'ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l'obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente.

E' stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell'intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore.

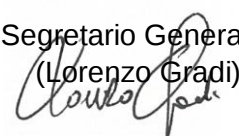
Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all'utilizzatore del veicolo di provvedere all'annotazione entro 30 giorni dall'atto di utilizzo.

La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enunciate dalla disciplina sull'intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art. 196, comma 1, del CDS.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Lorenzo Gradi)



All.GR/mf